

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI

REGOLAMENTO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE (c.d. WHISTLEBLOWING)

Indice

1. Introduzione	1
2. Quadro normativo e finalità	1
3. I canali di segnalazione	2
4. Soggetti competenti a ricevere la segnalazione	3
5. Il contenuto della segnalazione	3
6. Procedimento	4
7. Tutele e conservazione dei dati	5
8. Segnalazioni anonime	5
9. Divulgazione pubblica	5
10. Contatti e aggiornamento	6

1. Introduzione

Il presente Regolamento disciplina le modalità di segnalazione e il tipo di garanzie assicurate al segnalante all'interno dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, in attuazione al d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 ("Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali).

2. Quadro normativo e finalità

Le fonti normative e regolamentari sul c.d. "whistleblowing" sono costituite da:

- Direttiva (UE) 2019/1937 del parlamento europeo e del consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione. Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023, Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

- Legge 30 novembre 2017, n. 179 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”.
- Art. 1, comma 51, della Legge n. 190/2012 (c.d. Legge Anticorruzione) ha inserito un nuovo articolo, il 54 bis, nell'ambito del d.lgs. n. 165/2001, rubricato “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”.
- Art. 1 della Legge n. 179/2017 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”.
- D.lgs. n. 231/ 2001 ad oggetto “Responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche”.
- Linee guida ANAC del 9.6.2021 in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing).
- Linee guida ANAC approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne.
- Regolamento ANAC per la gestione delle segnalazioni e tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'art. 54 bis decreto legislativo n. 165/2001.
- Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679. D. lgs. 196/2003 – Codice in materia di Protezione dei Dati Personali così come emendato dal D. Lgs. 101/2018.

La normativa sopra ricordata ha ad oggetto le violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione Pubblica o dell'ente pubblico di cui le persone sono venute a conoscenza nel contesto lavorativo pubblico o privato.

A tal fine l'Ordine definisce con il presente Regolamento le procedure adottate per il ricevimento e la gestione delle segnalazioni in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 24/2023.

3. I canali di segnalazione

All'interno della sezione del sito web dell'Ordine dedicata alla AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE è presente una pagina dedicata alle segnalazioni, che contiene indicazioni utili su come presentare segnalazioni sia attraverso il canale interno predisposto dall'Ordine che attraverso il canale esterno gestito da ANAC.

Legittimato a segnalare è chiunque abbia avuto notizia o conoscenza di un episodio riconducibile a tali categorie:

- i dipendenti
- collaboratori occasionali, assegnisti di ricerca e volontari che prestano la propria attività retribuita o non presso l'Ordine

- lavoratori autonomi, liberi professionisti e consulenti che collaborano con l'Ordine
 - persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza;
- In particolare, le segnalazioni possono essere trasmesse tramite:
- il canale web ("la Piattaforma") dedicato alle segnalazioni, presente nell'apposita pagina contenuta nella sezione "Amministrazione Trasparente";
 - l'indirizzo di posta cartacea: "Responsabile Whistleblowing COA Napoli, Palazzo di Giustizia "A. Criscuolo, Piazza Coperta – 80134 Napoli",
- Al backoffice della Piattaforma ed alla posta cartacea è abilitato ad accedere esclusivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) al quale è affidata la gestione dei canali di segnalazione interna e la successiva gestione delle segnalazioni ricevute. Copia delle credenziali di accesso alla casella e-mail è consegnata, in busta chiusa, al Tesoriere dell'Ordine, onde far fronte ad eventuali emergenze. Tale busta può essere aperta solo in presenza del RPCT.

4. Soggetti competenti a ricevere la segnalazione

Il soggetto competente a conoscere della segnalazione è il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

Il RPCT è tenuto a garantire la riservatezza circa i dati personali trattati in seno al presente Regolamento. Lo stesso è l'unico soggetto autorizzato ad accedere alla Piattaforma prevista dal presente Regolamento.

Il RPCT potrebbe coinvolgere, ove necessario, nella gestione della segnalazione ulteriori uffici dell'Ordine (condividendo loro unicamente i dati necessari al loro proficuo coinvolgimento e senza condividere dati personali), quali il Data Protection Officer (DPO).

In caso di errore nell'invio delle segnalazioni da parte del segnalante il personale dell'Ordine è tenuto a contattare (ove possibile) il segnalante al fine di regolarizzare la segnalazione.

Ove sia impossibile contattare il segnalante (ad esempio perché la segnalazione è pervenuta in forma anonima e senza un recapito da parte del segnalante) il personale dell'Ordine trasmetterà comunque la segnalazione al RPCT senza trattenere copia della stessa una volta accertato che il RPCT ha ricevuto la stessa.

5. Il contenuto della segnalazione

Il RPCT è tenuto a dar seguito unicamente alle segnalazioni dettagliate e circostanziate, che contengano almeno i seguenti elementi:

- a) chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- b) circostanze di tempo e di luogo;
- c) modo in cui il segnalante ha conosciuto dei fatti segnalati;
- d) individuazione dei soggetti che hanno posto in essere i fatti segnalati;
- e) individuazione di altri soggetti coinvolti e/o che possono riferire sui fatti segnalati;
- f) indicazione di eventuali documenti rilevanti;
- g) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Nel caso in cui pervenga una segnalazione carente di alcuni degli elementi di cui all'elenco che precede il RPCT potrà chiedere al segnalante di integrare la segnalazione.

6. Procedimento

Il RPCT è tenuto a:

- mantenere una interlocuzione con il segnalante, al quale, se necessario, può chiedere integrazioni;
- dare seguito, con diligenza e tempestività, alle segnalazioni ricevute, dando corso alle verifiche a tal fine necessarie;
- fornire riscontro ai segnalanti in ordine alle segnalazioni rispettivamente effettuate entro tre mesi dalla data di scadenza del termine di sette giorni decorrenti dalla data di ricezione della segnalazione;
- mettere a disposizione informazioni chiare sul canale di segnalazione interna, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne. Tali informazioni, contenute nel presente Regolamento, saranno esposte e rese facilmente accessibili nei luoghi di lavoro nonché pubblicate, anche a beneficio dei soggetti esterni all'Ordine che intrattengono con lo stesso un rapporto giuridico mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ordine.

Il RPCT è anche il custode dell'identità del segnalante ed è pertanto legittimato a conoscerne l'identità e a trattare i suoi dati personali.

Al RPCT compete una preliminare valutazione di ammissibilità della segnalazione, con riferimento alla sussistenza dei requisiti di legge (sia sotto il profilo soggettivo del segnalante e/o del segnalato, sia sotto il profilo oggettivo), sia sotto il profilo della competenza dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, sia con riferimento alla manifesta infondatezza della segnalazione, anche per sua genericità o incomprensibilità.

Nel caso di inammissibilità della segnalazione il RPCT lo comunica al segnalante tramite la Piattaforma e, ove del caso, può chiedere allo stesso di fornire elementi integrativi.

Nel caso di ammissibilità della segnalazione il RPCT avvia l'istruttoria interna sui fatti segnalati. A tale fine, il RPCT può:

- chiedere al segnalante chiarimenti, documenti e/o informazioni ulteriori;
- acquisire atti e/o documenti da altri uffici dell'Ordine degli Avvocati di Napoli e/o avvalersi

del loro supporto, nel rispetto dell'obbligo di riservatezza;

- acquisire informazioni dalle persone indicate dal segnalante e/o da altri soggetti terzi in grado di riferire.

In esito all'istruttoria il RPCT, ove la ritenga non fondata, può procedere alla sua archiviazione, fornendo adeguata motivazione e dandone notizia al segnalante attraverso la piattaforma. Qualora il RPCT ravvisi la fondatezza della segnalazione, provvede a:

- comunicare l'esito degli accertamenti ai soggetti o agli organi competenti in ragione dei profili di illiceità riscontrati, affinché provvedano per quanto di rispettiva competenza;
- adottare o proporre di adottare, qualora la competenza appartenga ad altri soggetti od organi, tutti i provvedimenti ritenuti opportuni/necessari alla luce delle risultanze dell'istruttoria condotta.

Qualora la segnalazione abbia ad oggetto illeciti che rilevano sotto il profilo penale, ferma la competenza del RPCT per quanto di rilievo interno all'Ordine, quest'ultimo ne dispone la trasmissione, con nota a firma del Presidente del Consiglio dell'Ordine, alla competente Autorità giudiziaria, evidenziando che si tratta di una segnalazione whistleblowing.

Qualora la segnalazione abbia ad oggetto violazioni che rientrano nell'ambito di competenza di altri enti, il RPCT ne dispone la conseguente trasmissione, con nota a firma del Presidente del Consiglio dell'Ordine, evidenziando che si tratta di una segnalazione whistleblowing. In ogni caso, non spetta al RPCT accertare eventuali responsabilità individuali oggetto di segnalazione.

Il RPCT è tenuto a fornire informazioni al segnalante sullo stato di avanzamento dell'istruttoria, nel rispetto dei previsti obblighi di riservatezza.

Il procedimento deve concludersi, con l'archiviazione o con l'inoltro ai soggetti competenti, in un periodo di tempo commisurato alla complessità dei fatti oggetto di segnalazione e, in ogni caso, non oltre tre mesi dalla scadenza dei sette giorni dalla data di ricevimento della segnalazione.

In caso di giustificate ragioni (da riferire al segnalante attraverso la piattaforma online) il procedimento può avere una durata maggiore, comunque non superiore a sei mesi.

Il RPCT è in ogni caso tenuto a comunicare al segnalante l'esito finale dell'attività di gestione della segnalazione dal medesimo effettuata.

7. Tutele e conservazione dei dati

Il RPCT in carica è nominato quale responsabile del trattamento dei dati.

Il sistema di protezione stabilito dal d.lgs. 24/2023 prevede i seguenti tipi di tutela:

- a. tutela della riservatezza del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione;
- b. tutela da eventuali ritorsioni adottate dall'Ente in ragione della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile;
- c. limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni;
- d. misure di sostegno a favore del segnalante da parte di enti del Terzo settore inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC;
- e. previsioni in materia di rinunce e transazioni.

Al fine di garantire tali tutele l'Ordine degli Avvocati conserva i dati di cui alle segnalazioni per cinque anni dalla data in cui queste vengono effettuate.

8. Segnalazioni anonime

Le segnalazioni da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime.

Le segnalazioni anonime, se circostanziate, sono equiparate a segnalazioni ordinarie.

Se successivamente identificato, il segnalante anonimo che abbia subito ritorsioni in ragione della segnalazione effettuata può beneficiare delle misure di protezione previste dalla normativa.

Al fine di garantire tali tutele l'Ordine degli Avvocati di Napoli conserva i dati di cui alle segnalazioni anonime per 5 anni dalla data in cui queste vengono effettuate.

9. Divulgazione pubblica

Il segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal d.lgs. 24/2023 se, al momento della segnalazione, ricorre una delle seguenti circostanze:

- a. il segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro nei termini previsti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b. il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c. il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possono essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

10. Contatti e aggiornamento

Il presente Regolamento sarà riesaminato annualmente dall'Ordine degli Avvocati di Napoli, congiuntamente al RPCT ed al DPO.

Eventuali quesiti sul presente regolamento devono essere rivolti al RPCT.